

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 6772/03 REG.DEC.

N. 1727 REG.RIC

ANNO 2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 1727 del 2003 proposto da Raffaele  
Scotto di Vettimo, Camillo Sebastiano e Achille Goffredi,  
rappresentati e difesi dall'avv. Camillo Lerio Miani con il quale  
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38, presso  
lo studio dell'avv. Luigi Napolitano;

contro

il Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Storace ed elettivamente  
domiciliato in Roma, Piazza Barberini n. 12, presso lo studio  
dell'avv. Claudia De Curtis ;

e nei confronti

di Vincenzo Figliolia, rappresentato e difeso dall'avv. Orazio  
Abbamonte, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Via  
Porro n. 8;

di Russo Giovanni, Giacobbe Pasquale, Di Fraia Giuseppe,  
Luongo Michelangelo, Dolgetto Francesco, Ferrigno Fulvio,  
Terracciano Procolo, Simeoli Ernesto, Parrella Mauro, Cicale  
Carmelo, rappresentati e difesi dall'avv. Felice Laudadio, con il  
quale elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio,  
n. 46 – IV B, presso Grez;

di Fenocchio Espedito e Fumo Gennaro, rappresentati e difesi dall'avv. Gherardo Marone, con il quale elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38, presso lo studio dell'avv. Luigi Napolitano;

nonché di Artiaco Antonello, Pollio Pietro Paolo, Buonanno Oreste, Bellofiore Gennaro, Di Bonito Gennaro, Buono Elio, Morra Carlo, non costituiti in giudizio,

per l'annullamento

della sentenza n. 6826 in data 4 novembre 2002, pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione II;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli, di Russo Giovanni, Giacobbe Pasquale, Di Fraia Giuseppe, Luongo Michelangelo, Dolgetto Franco, Ferrigno Fulvio, Terracciano Procolo, Simeoni Ernesto, Parrella Mauro, Cicale Carmelo; di Vincenzo Figliolia; e di Fenocchio Espedito e Fumo Gennaro;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Uditi alla pubblica udienza del 20 giugno 2003 gli avv.ti Miani, Abbamonte, Marone e Starace;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

## FATTO

L'appello in esame è diretto alla riforma o l'annullamento della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, n. 6827 del 4 novembre 2002, che ha rigettato il ricorso proposto dagli attuali appellanti, nella qualità di cittadini elettori e di candidati non eletti, avverso: a) il verbale dell'Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio di proclamazione degli eletti dell'8 giugno 2001 alla carica di consigliere comunale del Comune di Pozzuoli nelle consultazioni elettorali tenutesi, per il rinnovo del Consiglio Comunale, il 13.5.2001 ed il 27.5.2001 nonché tutte le operazioni di scrutinio ivi riportate; b) per quanto possa occorrere: il verbale di proclamazione di eletto alla carica di Sindaco del Comune di Pozzuoli, redatto dall'Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio, relativo alle stesse elezioni, nonché tutte le operazioni di scrutinio ivi riportate; c) per quanto di ragione, il verbale delle operazioni dall'Ufficio Centrale redatto per dette consultazioni; d) nonché i verbali e tutte le relative operazioni di scrutinio relativi alle sezioni elettorali nn. 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 22, 27, 28, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 10, 41, 42, 45, 48, 50, 51, 53, 54, 58, 61, 68; e ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti rispettivamente esercitati dai ricorrenti.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pozzuoli e gli appellati privati in epigrafe indicati, i quali hanno controdedotto, concludendo per la reiezione del gravame perché inammissibile

ed infondato; con ogni conseguente determinazione anche in ordine a spese e competenze di giudizio.

La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 20 giugno 2003, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

#### DIRITTO

L'appello è infondato.

Dall'istruttoria effettuata su disposizione del giudice di primo grado, invero, non sono emersi vizi sostanziali delle operazioni elettorali di cui si tratta.

Giusta, pertanto, deve ritenersi la pronuncia di rigetto adottata dal T.A.R. in ordine alle censure formulate dai ricorrenti, attinenti alle mere irregolarità di carattere formale (come quelle concernenti mancata annotazione dello svolgimento delle operazioni elettorali, mancata indicazione dei voti riportati dai candidati, cancellature, correzioni, e simili), che non sono di per sé sole sufficienti a configurare l'invalidità delle relative operazioni elettorali.

Secondo il principio della strumentalità delle forme, ormai consolidato nella giurisprudenza in materia di operazioni elettorali, sono irrilevanti tutte quelle irregolarità delle operazioni elettorali che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale e che, comunque, non siano ad ogni modo esplicitamente sanzionate da nullità (cfr. Cons. Stato,

Sez. V, 5 marzo 2003 n. 1215; id., 15 settembre 2001 n. 4830; id., 25 ottobre 1999 n. 1708).

Gli appellanti, tuttavia, contestano il metodo seguito nel corso della verifica del numero effettivo dei votanti e mettono in evidenza la non corrispondenza, in alcune delle sezioni da loro indicate, tra il numero degli elettori risultanti dalle tabelle di scrutinio e quello emergente dalle schede votate. Non risulterebbero scrutinate quaratacinque schede e, viceversa, centoquattordici schede sarebbero state scrutinate in più.

La censura, peraltro, va disattesa.

In forza del principio della cosiddetta prova di resistenza, dettato al fine di una giusta composizione tra l'esigenza della reintegrazione della legittimità violata e quella di salvaguardare la volontà espressa dall'elettorato, nei giudizi elettorali il Giudice amministrativo non può pronunciare l'annullamento degli atti impugnati e dei voti ad essi conseguenti se la loro illegittimità non influisca in concreto sui risultati elettorali (cfr., Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2000 n. 3631).

Nel caso di specie, l'esito della prova suddetta è negativo. Considerato il divario esistente tra il numero di suffragi conseguito dalla lista più suffragata (21.788) e quello delle liste di minoranza (12.111 e 6203), invero, la sottrazione e l'aggiunta, rispettivamente, dei voti risultanti in più e di quelli non attribuiti, non muta il risultato della consultazione. Come rimane stabile,

altresì, il numero totale dei seggi ottenuti dai raggruppamenti delle liste collegate ai singoli candidati alla carica di Sindaco.

Nel suo complesso, l'appello va, dunque, respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe.

Compensa tra le parti spese e competenze del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 20 giugno 2003 con l'intervento dei Signori:

Alfonso Quaranta – Presidente

Corrado Allegretta – Consigliere rel. Est.

Paolo Buonvino – Consigliere

Francesco D'Ottavi – Consigliere

Claudio Marchitiello – Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Corrado Allegretta

F.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

F.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

**Il 30 Ottobre 2003**

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale